

STATUTO

AnciSicilia

ALLEGATO "C"
AI NN. 54598/15599

TITOLO I

Art. 1

Denominazione, sede, scopo

L'Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani – Ancisicilia – è una libera associazione di Comuni, Unioni di Comuni, Città Metropolitane e Liberi Consorzi di Comuni.

L'Ancisicilia costituisce articolazione dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

Scopo dell'Associazione è la piena attuazione della pari dignità costituzionale fra tutti i livelli di governo della Repubblica e dell'Unione Europea, attraverso la tutela, la rappresentanza e il coordinamento delle autonomie locali e dei diritti dei loro aderenti.

L'Ancisicilia ha sede nel capoluogo della Regione Siciliana.

Art. 2

Adesione, recesso, decadenza

L'Ancisicilia associa i Comuni, le Unioni di comuni, le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi di Comuni della Regione Siciliana.

L'adesione avviene in base alle modalità previste dalla legge, dal presente statuto, dallo statuto di Anci nonché dagli statuti e dai regolamenti degli enti associati.

Le modalità di recesso, di decadenza o di pagamento delle quote associative sono previste, in relazione alla tipologia di Ente aderente, dallo statuto dell'Anci, dal presente statuto o possono essere stabilite dal Consiglio regionale dell'Ancisicilia su proposta del Comitato Direttivo.

Art. 3

Finalità

Sono finalità dell'Associazione:

1. rappresentare gli interessi degli associati dinanzi agli organi della Regione Siciliana, dello Stato, dell'Unione Europea, per l'attuazione di un ordinamento autenticamente autonomista, sulla base dei principi di sussidiarietà e di equiordinazione, differenziazione delle funzioni e leale collaborazione;
2. negoziare, anche attraverso la propria rappresentanza nelle Istituzioni, specifici accordi con la Regione e gli altri Enti pubblici, finalizzati alla attuazione dei contenuti delle norme costituzionali e statutarie sulla autonomia e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza per l'allocazione delle competenze amministrative;
3. garantire e tutelare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Unioni di comuni, delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi di Comuni stabilendo con il legislatore regionale, in sede di conferimento di funzioni amministrative, le tipologie adeguate al soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento;
4. promuovere lo studio e la soluzione dei problemi che interessano gli associati, intervenire

con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutano o si amministrino interessi delle autonomie locali, prestare adeguati servizi di informazione, consulenza ed assistenza agli associati, direttamente o mediante partecipazione o convenzionamenti con società relativamente alle competenze che la legge attribuisce;

5. promuovere ed incoraggiare iniziative per la formazione degli Amministratori, per l'educazione civica e culturale dei cittadini e per diffondere la conoscenza delle istituzioni regionali e locali;

6. studiare e proporre l'adozione di misure atte a sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita delle autonomie locali;

7. partecipare, anche in collaborazione con l'ANCI nazionale, alle attività di cooperazione allo sviluppo che possano riguardare la Regione siciliana;

8. promuovere rapporti tra i diversi Comuni, le Unioni di comuni, le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi di Comuni al fine di formulare scambi di buone pratiche e progetti comuni;

9. promuovere e/o partecipare a società anche di capitali per la fornitura di servizi connessi allo svolgimento ed allo sviluppo delle autonomie locali;

10. promuovere e/o partecipare a società anche di capitali, in una logica di modernizzazione istituzionale ed amministrativa, per la fornitura di servizi a valore aggiunto, connessi allo sviluppo delle autonomie locali;

11. ricevere e gestire finanziamenti, pubblici e privati;

12. promuovere, coordinare, gestire programmi comunitari, nazionali, regionali, locali;

13. cooperare nello sviluppo di progetti finanziati, con autorità nazionali, regionali, locali;

14. gestire, per conto delle medesime autorità, progetti e programmi di diversa natura;

15. compiere ogni altra operazione, anche di natura finanziaria, necessaria e/o utile al perseguimento dei superiori scopi.

Art. 4

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio regionale;
3. il Presidente;
4. il Segretario generale;
5. l'Ufficio di Presidenza;
6. il Comitato Direttivo;
7. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Costituiscono altresì articolazioni dell'Associazione, rispettivamente, sul piano territoriale, sul piano istituzionale e su quello organizzativo, i Coordinamenti Provinciali, il Coordinamento delle Unioni dei Comuni, il Coordinamento dei Piccoli Comuni ed il Coordinamento dei Consigli Comunali.

Art. 5

Assemblea dei soci

L'Assemblea generale dei soci in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali è convocata per l'esame specifico dei problemi più rilevanti del momento e di ogni altro argomento che non sia di competenza degli altri organi.

E' inoltre compito dell'Assemblea deliberare su modifiche dello Statuto dell'Associazione.

La convocazione è disposta dal Consiglio regionale che ne determina l'ordine del giorno e lo svolgimento dei lavori.

L'Assemblea dei soci è convocata con almeno quindici giorni di preavviso e si svolge senza le formalità previste per quella congressuale.

Ogni associato partecipa all'Assemblea dei soci con il proprio rappresentante legale, o suo delegato, scelto tra i componenti i propri organi.

Presidente dell'Assemblea è il Presidente dell'ANCI. In caso di suo impedimento o assenza, è sostituito da un componente dell'Ufficio di Presidenza o da un membro del Comitato Direttivo da lui delegato.

All'inizio dei lavori le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario generale dell'Associazione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seduta di seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea sarà valida con la presenza di almeno un decimo dei membri.

Ai fini delle presenze, si tiene conto anche delle deleghe. La delega si intende conferita per singolo atto, salvo diversa indicazione.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 6

Assemblea congressuale

L'Assemblea congressuale è convocata per l'elezione dei componenti il Consiglio regionale e del Presidente regionale, secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

Essa è convocata ogni cinque anni in prossimità del turno principale delle consultazioni elettorali amministrative regionali.

Essa è altresì convocata, salvo esigenze di ordine straordinario regionale, ogni cinque anni in preparazione dell'Assemblea Congressuale nazionale dell'Anci.

L'Assemblea congressuale può essere convocata in ogni caso quando il Consiglio regionale, a maggioranza dei suoi componenti, lo ritenga opportuno o sia richiesta da almeno un quinto degli associati.

Art. 7

Convocazione dell'Assemblea congressuale

La convocazione dell'Assemblea congressuale è fatta mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare inviato almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza il termine è ridotto alla metà.

Art. 8

Ufficio di Presidenza dell'Assemblea congressuale

L'Assemblea congressuale è aperta dal Presidente della Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario generale.

L'Assemblea nomina un Ufficio di Presidenza composto da un Presidente, due o più Vice Presidenti, uno o più Segretari; una Commissione composta da tre o più delegati per la verifica dei poteri; nonché tre o più Scrutatori per le votazioni.

Al termine della seduta, si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario dal quale debbono risultare le delibere assunte.

Art. 9

Componenti dell'Assemblea congressuale

Sono componenti dell'Assemblea congressuale regionale i Sindaci dei Comuni associati o eventuali loro delegati e i rappresentanti degli altri enti soci in regola con i contributi associativi.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, delegazioni di consiglieri eletti dai Consigli Comunali, Metropolitani e dei Liberi Consorzi.

I membri dell'Assemblea potranno assumere, su delega formale, la rappresentanza di un solo altro ente di stessa derivazione, impossibilitato a partecipare.

Il Consiglio regionale potrà fissare norme regolamentari per lo svolgimento dell'Assemblea congressuale.

All'Assemblea congressuale regionale partecipa un dirigente dell'ANCI nazionale.

Art. 10

Validità dell'Assemblea congressuale

L'Assemblea congressuale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seduta di seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea sarà valida con la presenza di almeno un decimo dei membri. Ai fini delle presenze, si tiene conto anche delle deleghe. La delega si intende conferita per singolo atto, salvo diversa indicazione.

L'Assemblea congressuale, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 11

Consiglio regionale

Il Consiglio regionale è composto da sessantotto membri.

Vi fanno parte di diritto, oltre al Presidente e al Segretario generale, i nove Sindaci dei Comuni Capoluogo, il Coordinatore Regionale delle Isole Minori (ANCIM) e il rappresentante regionale dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (UNCEM).

Dei cinquantacinque membri elettivi fanno parte almeno trenta Sindaci o Presidenti di Unioni e fino a venticinque fra Consiglieri e Assessori.

Il numero degli Assessori non potrà in ogni caso essere superiore al numero dei Consiglieri.

Le vacanze che si verificano fra i membri eletti nel Consiglio Regionale per recesso, decadenza, dimissioni ed altre ragioni sono coperte per cooptazione.

Il Presidente ed il Segretario Regionale uscenti dell'Associazione, ove non lo siano ad altro titolo, fanno parte del Consiglio Regionale con voto consultivo.

Art. 12

Elezione del Consiglio regionale

L'elezione del Consiglio regionale avviene con il sistema proporzionale o con liste bloccate ovvero su lista aperta.

Art. 13

Convocazione del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale è convocato almeno sei volte l'anno.

Inoltre deve essere convocato quando ciò sia richiesto, con indicazione dell'ordine del giorno,

da almeno un quarto dei componenti, ovvero da almeno cinque Sindaci di Comuni capoluogo, o su formale deliberazione del Comitato Direttivo. Con le stesse modalità potranno altresì richiedersi modifiche ed integrazioni all'ordine del giorno di una convocazione già intervenuta.

L'avviso di convocazione con l'elenco degli argomenti da trattare deve essere trasmesso almeno 10 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il precedente termine viene dimezzato.

Il Consiglio regionale è validamente riunito con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione, da tenersi ad almeno un'ora dalla prima, la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 14

Attribuzioni del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale nella sua prima riunione, convocata e presieduta dal Presidente, e in caso di suo impedimento dal Consigliere più anziano di età, elegge il Segretario generale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Elegge altresì, nel suo seno, sette componenti dell'Ufficio di Presidenza e sette componenti del Comitato direttivo.

Il Consiglio regionale elegge, inoltre, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente del Coordinamento dei Piccoli Comuni ed il Presidente del Coordinamento dei Consigli comunali.

Il Consiglio regionale nomina nel suo seno le Commissioni permanenti di cui al successivo articolo 26, ad ognuna delle quali si aggiungono tre esperti esterni.

Il Consiglio regionale infine:

1. approva i Regolamenti di cui l'Associazione intende dotarsi;
2. decide sul programma annuale di attività ed approva il bilancio consuntivo della Associazione;
3. delibera in materia di amministrazione straordinaria e partecipazioni a società, determinandone gli indirizzi generali;
4. esamina e decide circa le questioni che gli sono sottoposte dal Comitato Direttivo;
5. stabilisce l'ammontare dell'eventuale quota addizionale da versare annualmente da parte degli associati;
6. delibera sull'adesione e decadenza dei Comuni e degli Enti aderenti;
7. convoca almeno una volta l'anno la Conferenza dei Consigli Comunali.

Art. 15

Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta l'Associazione in ogni rapporto.

Presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza e il Comitato Direttivo.

In caso di assoluta urgenza può assumere provvedimenti di ordinaria amministrazione che devono essere sottoposti alla ratifica del Comitato Direttivo nella prima riunione.

Il Presidente nomina un Vicario tra i componenti dell'Ufficio di Presidenza.

La carica di Presidente è incompatibile con quella di parlamentare nazionale o di deputato regionale; se eletto successivamente, decade dal momento del suo insediamento

In caso di cessazione dalla carica, le funzioni di Presidente sono assunte dal componente dell'Ufficio di Presidenza nominato Vicario. Per la restante parte del mandato, il Consiglio regionale provvede, nel suo seno, alla nomina del nuovo Presidente entro trenta giorni dal momento di cessazione delle funzioni del Presidente uscente.

Art. 16
Segretario Generale

Il Segretario generale ha congiuntamente e disgiuntamente al Presidente la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Segretario generale, che deve essere un esperto di comprovata esperienza, sovrintende al regolare funzionamento dell'Associazione ed alla normale attuazione delle sue politiche. Ne assicura l'ordinaria gestione ed esegue le decisioni assunte dai suoi organi.

Il Segretario generale predispose il Programma delle Attività dell'Associazione e gestisce le risorse finanziarie necessarie alla sua realizzazione coordinando l'attività degli uffici e definendone l'organizzazione.

Il Segretario generale è il capo del personale dipendente dell'Associazione, nomina i responsabili apicali, sottoscrive i contratti individuali e l'eventuale contratto collettivo di lavoro per i dipendenti.

Il Segretario generale partecipa alle sedute del Consiglio regionale, del Comitato Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza e ne sottoscrive, insieme al Presidente, i relativi verbali.

Art. 17
Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è l'organo collegiale di coordinamento dell'attività dell'Associazione e di collaborazione con il Presidente ed il Segretario generale ed ha funzioni propositive e di impulso nei confronti del Comitato Direttivo e del Consiglio regionale.

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Associazione, dal Segretario generale e da sette componenti, di cui uno con funzione di Vicario, eletti dal Consiglio regionale.

Il componente Vicario assume provvisoriamente le funzioni di Presidente in caso di cessazione dalla carica o indisponibilità del Presidente.

All'Ufficio di presidenza competono le nomine e l'affidamento di incarichi e la costituzione di gruppi di lavoro straordinari con compiti limitati nel tempo.

Art. 18
Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Segretario Generale, dai sette componenti dell'Ufficio di Presidenza, dai sette membri eletti dal Consiglio Regionale, dai Presidenti delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi di Comuni, dal Coordinatore Regionale delle Isole Minori (ANCIM) e dal rappresentante regionale dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (UNCCEM).

La carica di componente il Comitato Direttivo è incompatibile con quella di parlamentare nazionale o di deputato regionale.

Se eletto successivamente, decade.

Tale incompatibilità, in armonia con le vigenti disposizioni di legge in materia, non sussiste se il componente mantiene la carica di Sindaco, di Consigliere o di Assessore.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, con avviso spedito almeno 5 giorni prima e contenente l'ora della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno da trattare.

Il Comitato Direttivo deve altresì riunirsi se vi sia una richiesta di convocazione da parte di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo è validamente riunito in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In seconda convocazione, da effettuarsi ad almeno un'ora dalla prima, la seduta è valida con la presenza di almeno 1/3 dei componenti e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 19

Attribuzioni del Comitato Direttivo

Al Comitato Direttivo compete la definizione dell'indirizzo politico dell'Associazione, la predisposizione del Programma annuale delle attività e la proposta di Bilancio consuntivo.

Il Comitato Direttivo decide, inoltre, su quanto occorra per il buon andamento dell'Associazione e che non sia di competenza degli altri organi della stessa.

Il Comitato Direttivo, inoltre, esercita le funzioni di Programmazione strategica di tutte le attività promosse dall'AnciSicilia, nel quadro degli indirizzi generali formulati dal Consiglio regionale.

Art. 20

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre Revisori effettivi e di due supplenti.

Tra i Revisori effettivi uno ha funzione di Presidente.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di componente degli altri organi associativi, alle adunanze dei quali, tuttavia, possono partecipare nelle ipotesi previste dal presente Statuto, nonché su invito esplicito.

I Revisori eletti, nella loro prima riunione, nominano il Presidente.

Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni e decade all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

In caso di dimissioni di uno dei Revisori, il Consiglio regionale procederà alla sua sostituzione.

Art. 21

Coordinamenti provinciali

I Coordinamenti provinciali dell'AnciSicilia costituiscono l'articolazione territoriale dell'Associazione e sono eletti dalle Assemblee provinciali dei Comuni e degli altri Enti aderenti.

Essi sono composti da 5 o 7 membri, a seconda del numero dei Comuni esistenti nella provincia di competenza.

Sono, altresì, membri di diritto di ciascun Coordinamento con parità di poteri rispetto ai membri eletti direttamente dalle Assemblee provinciali, i componenti del Consiglio regionale dell'Associazione rappresentanti dei Comuni ricadenti nel territorio provinciale di riferimento.

Ciascun Coordinamento, nella sua interezza, elegge nel suo seno un Presidente.

Il Coordinamento provinciale si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno, quando un terzo dei suoi componenti lo richiede ed, in ogni caso, almeno una volta ogni due mesi.

Il Coordinamento provinciale, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere al Presidente regionale dell'Associazione la convocazione dell'Assemblea provinciale degli Enti aderenti.

Ciascun comitato è tenuto a redigere, alla fine di ogni riunione, a cura di uno dei suoi componenti, un verbale che dovrà essere inoltrato, entro la riunione successiva, al Segretario generale dell'Associazione.

Art. 22

Attribuzioni dei Coordinamenti provinciali

I Coordinamenti provinciali trattano tutte le materie di interesse provinciale e quelle relative ai rapporti dei territori delle province siciliane con la Regione. In particolare, esaminano i problemi di maggiore rilevanza sul territorio di competenza, ne studiano le possibili soluzioni e propongono al Consiglio regionale eventuali strategie da adottare in merito, anche con l'ausilio delle Commissioni Regionali permanenti competenti per materia.

L'attività dei Coordinamenti provinciali si svolge in armonia con gli indirizzi politici generali dell'Associazione.

Art. 23

Coordinamento delle Unioni dei Comuni

Il Coordinamento delle Unioni dei Comuni è formato da tutti i Presidenti delle Unioni aderenti.

Il Presidente del Coordinamento è eletto tra i Presidenti delle Unioni dal Consiglio regionale.

Il Coordinamento delle Unioni si occupa delle politiche di riassetto territoriale ed istituzionale e delle politiche dei servizi pubblici locali.

Il Coordinamento delle Unioni dei Comuni si riunisce almeno due volte l'anno.

Il Coordinamento delle Unioni dei Comuni è tenuto a redigere alla fine di ogni riunione un verbale che dovrà essere inoltrato, entro la riunione successiva, al Segretario generale dell'Associazione.

Art. 24

Coordinamento dei Piccoli Comuni

Il Coordinamento dei Piccoli Comuni è costituito in base ad un apposito Regolamento da emanarsi entro un anno dalla approvazione del presente Statuto. Nelle more di approvazione di quest'ultimo, il Coordinamento è formato da tutti i componenti del Consiglio regionale che ricoprono la carica di sindaci o consiglieri comunali dei comuni inferiori a 5.000 abitanti.

Il Presidente del Coordinamento è eletto dal Consiglio regionale.

Il Coordinamento tratta tutte le materie di interesse dei comuni di minori dimensioni, nel quadro degli indirizzi politici dell'Associazione.

Il Coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno.

Il Coordinamento è tenuto a redigere alla fine di ogni riunione un verbale che dovrà essere inoltrato, entro la riunione successiva, al Segretario generale dell'Associazione.

Art. 25

Coordinamento dei Consigli comunali

Il Coordinamento dei Consigli comunali è costituito in base ad un apposito Regolamento da emanarsi entro un anno dall'approvazione del presente Statuto.

Nelle more di approvazione di quest'ultimo, il Coordinamento è formato da tutti i componenti del Consiglio regionale che ricoprono la carica di consiglieri comunali.

Il Presidente del Coordinamento è eletto dal Consiglio regionale.

Il Coordinamento tratta tutte le materie di interesse delle Assemblee elettive, nel quadro degli indirizzi politici dell'Associazione. Si riunisce almeno due volte l'anno.

Il Coordinamento dei Consigli comunali è tenuto a redigere alla fine di ogni riunione un verbale che dovrà essere inoltrato, entro la riunione successiva, al Segretario generale

dell'Associazione.

Art. 26

Commissioni permanenti del Consiglio regionale

Nel seno del Consiglio regionale, sono costituite cinque Commissioni permanenti per l'istruttoria dei principali temi di interesse degli associati. Le dette Commissioni sono individuate come segue:

I Commissione: Affari istituzionali e innovazione tecnologica;

II Commissione: Risorse umane e finanziarie;

III Commissione: Welfare, servizi e politiche socio-sanitarie;

IV Commissione: Territorio e ambiente;

V Commissione: Infrastrutture e politiche per lo sviluppo.

Le Commissioni permanenti esprimono pareri da trasmettere agli organi dell'Associazione che deliberano in merito.

Le Commissioni permanenti sono composte dai Consiglieri regionali nominati dal Consiglio in base alle preferenze espresse dai singoli componenti ai quali si aggiungono gli esperti previsti dall'articolo 14.

Possono far parte delle commissioni fino a tre esperti esterni al Consiglio.

Ciascuna Commissione permanente nomina nel proprio seno un Presidente.

Il Presidente convoca la Commissione ed ha funzioni propositive e di impulso nei confronti della stessa.

In caso di indisponibilità del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal componente della Commissione più anziano.

Di ciascuna Commissione fa parte un segretario con funzione di responsabile dei lavori.

Le Commissioni permanenti hanno l'obbligo di riunirsi almeno una volta al mese.

Il componente della Commissione che si assenti ingiustificatamente dalle sedute per tre volte consecutive è dichiarato decaduto dalla Commissione e dal Consiglio regionale e viene sostituito da quest'ultimo nella sua prima riunione utile.

Ciascuna Commissione permanente è tenuta a redigere alla fine di ogni riunione un verbale che dovrà essere inoltrato, entro e non oltre i dieci giorni antecedenti la riunione successiva, al Segretario generale dell'Anci Sicilia.

In seno al Consiglio Regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, è costituita una Commissione Statuto composta da 5 componenti oltre che dal Presidente e dal Segretario generale.

Possono essere altresì istituite dal Consiglio regionale Commissioni speciali di durata limitata, per lo studio di questioni e problemi specifici di interesse degli associati.

Un apposito regolamento disciplinerà la organizzazione e le modalità di funzionamento di ciascuna Commissione.

Art. 27

Consulta delle Donne Amministratrici

E' istituita la Consulta delle Donne Amministratrici composta da Amministratrici dei Comuni siciliani.

La coordinatrice, eletta dal Consiglio regionale, partecipa ai lavori dello stesso.

La Consulta si propone di essere uno strumento che favorisca ogni iniziativa tesa a valorizzare, rafforzare ed estendere la presenza ed il lavoro delle donne nelle istituzioni locali e nelle strutture associative.

Un regolamento, predisposto dall'Ufficio di Presidenza e approvato dal Consiglio Regionale, ne disciplina le modalità di formazione e funzionamento.

Art. 28

Consulta Giovani Amministratori

E' istituita la Consulta dei Giovani Amministratori locali composta da Amministratori di età inferiore ai 35 anni.

Il Coordinatore, eletto dal Consiglio regionale, partecipa ai lavori dello stesso.

La Consulta si propone di essere uno strumento che favorisca e stimoli l'incontro e l'interscambio di opinioni e delle diverse esperienze locali dei Giovani Amministratori e di promuovere attività di formazione e aggiornamento sulle tematiche legate agli Enti Locali.

Un regolamento, predisposto dall'Ufficio di Presidenza e approvato dal Consiglio Regionale, ne disciplina le modalità di formazione e funzionamento.

Art.29

Partecipazione del Presidente di Federsanità al Consiglio regionale

In considerazione della particolare rilevanza dell'ambito sanitario nell'attività degli Enti locali e del riconoscimento del ruolo delle istituzioni comunali nel governo delle strutture sanitarie, il Presidente regionale di FedersanitàAnci può essere invitato a partecipare, con diritto di parola, ai lavori del Consiglio regionale e della III Commissione permanente del Consiglio regionale dell'AnciSicilia (Welfare, servizi e politiche socio-sanitarie).

Possono, altresì, essere invitati a partecipare al Consiglio regionale anche i presidenti delle altre associazioni ed organizzazioni del settore sanitario e farmaceutico.

Art. 30

Decadenza dei componenti degli organi collegiali

I componenti elettivi degli organi collegiali che per tre sedute consecutive non partecipano ai lavori delle stesse senza giustificato motivo decadono dalla carica. La decadenza è automatica e comporta l'impossibilità a partecipare alle sedute successive.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio regionale su rilevazione del Segretario Generale e comunicata all'interessato.

Art. 31

Patrimonio, finanziamento

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dalla quota-parte dei contributi associativi annualmente versati dai soci all'ANCI nazionale e da eventuali altri contributi erogati dall'ANCI nazionale all'AnciSicilia;
2. da eventuali addizionali alla quota annua nazionale deliberate dal Consiglio regionale dell'AnciSicilia per il finanziamento di progetti ed iniziative specifiche;
3. da contributi provenienti a qualsiasi titolo dalla Regione Siciliana;
4. da eventuali contributi previsti da leggi o disposizioni regionali;
5. da donazioni e contributi volontari o straordinari di soggetti diversi dallo Stato e dalla Regione siciliana.

Art. 32

Programma delle attività e Bilancio

Il Programma delle attività ed il Bilancio consuntivo dell'AnciSicilia sono annualmente predisposti dal Comitato Direttivo ed approvati dal Consiglio regionale dell'Associazione.

Il Bilancio Consuntivo dell'AnciSicilia, regolarmente approvato e certificato dal Collegio dei Revisori, è trasmesso entro tre mesi dalla sua approvazione all'ANCI Nazionale

Art. 33

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario va dall'1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

L'erogazione delle spese è disciplinata da apposito Regolamento da approvare entro un anno dalla emanazione del presente Statuto.

Art. 34

Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate dall'Assemblea dei soci in sessione ordinaria o straordinaria, con la partecipazione di almeno un decimo degli aventi diritto e con la votazione favorevole della maggioranza dei presenti.

Ai fini delle presenze si tiene conto anche delle deleghe. Ciascun socio non può rappresentare per delega più di un altro socio.

Art. 35

Varie

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Art. 36

Norme transitorie

Il Consiglio regionale entro dodici mesi dall'approvazione del presente Statuto provvederà al coordinamento delle norme approvate dall'Assemblea Congressuale anche in relazione all'attuazione delle norme regionali sull'Ente intermedio.

La partecipazione al Consiglio Regionale potrà essere estesa tramite cooptazione anche ai rappresentanti dei Consigli Metropolitan e dei Liberi Consorzi di Comuni.

LUIGI VALLONE - LEOLUCA ORLANDO -
DOTT. ENRICO MACCARONE NOTAIO.